

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA NEL VENETO

Il giorno 5 luglio 2013 nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

- la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, assistito dal Segretario Patrizio Morettin, dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto, dal sig. Oscar Rigoni, funzionario del medesimo settore;
- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario generale regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;
- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal segretario regionale Salvatore D'Aliberti, dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- la **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Emilio Viafora e da Patrizio Tonon, responsabile dipartimento dei settori produttivi - artigianato;
- la **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Franca Porto, dal segretario regionale Giulio Fortuni e da Vanna Giantin;
- la **UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Gerardo Colamarco e dal segretario regionale Brunero Zacchei e da Giannino Rizzo;

PREMESSE

- Considerato quanto previsto dall'Accordo Istitutivo di SAN.ARTI del 21 settembre 2010;
- visto il verbale d'intesa del 12 giugno 2013 sulla costituzione del fondo artigiano per l'assistenza sanitaria integrativa nel Veneto;
- considerata la necessità di definire le questioni demandate all'approfondimento del Gruppo Tecnico che ha concluso i suoi lavori;
- visto che il sistema della bilateralità e delle relazioni sindacali nell'artigianato veneto ha sempre operato per dare sostegno e tutele ai lavoratori alle imprese ed alle loro famiglie, a partire dai soggetti più in difficoltà, utilizzando la contrattazione, la solidarietà e la mutualità gestita dalle parti sociali;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1) COSTITUZIONE FONDO REGIONALE ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Le parti, a seguito degli approfondimenti tecnici risultanti dal Gruppo Tecnico, convengono di costituire il Fondo regionale di assistenza sanitaria integrativa, denominato **SANITA' INTEGRATIVA VENETO (SANI.IN.VENETO)** destinato ai dipendenti delle imprese artigiane e piccole imprese richiamate nel verbale d'accordo del 12 giugno 2013 nonché, sulla base delle delibere degli organismi interni delle singole strutture, ai dipendenti delle associazioni/organizzazioni stipulanti e delle associazioni/organizzazioni territoriali e degli enti da loro promossi e/o costituiti e/o partecipati ed ai dipendenti delle strutture bilaterali di emanazione delle parti stipulanti la presente intesa, indipendentemente dal contratto o regolamento applicato.

Le parti si incontreranno dopo la costituzione del Fondo di cui al capoverso precedente per disciplinare le modalità di adesione dei familiari dei lavoratori, dei titolari delle imprese artigiane, dei soci e dei loro collaboratori, dei lavoratori autonomi, e dei loro familiari.

La sottoscrizione dell'atto costitutivo del Fondo **SANI. IN VENETO** è prevista per il giorno 8 luglio 2013.

2) STATUTO

Le parti adottano il testo del Fondo **SANI. IN. VENETO** che viene allegato al presente protocollo.

3) QUOTA DI VERSAMENTO AL FONDO SANI.IN.VENETO

La quota di versamento a carico delle imprese sarà pari ad € 125,00 annui comprensiva della quota già versata in Ebav, con le modalità descritte all'art. 3 del verbale di accordo del 12 giugno 2013. Per il periodo fino al 31 dicembre 2013 si applicherà quanto previsto dal punto 10 del presente protocollo (clausola finale).

Al fine di evitare una sovrapposizione con le prestazioni del Fondo, entro il 31 dicembre 2013 le parti stipulanti i CCRL definiranno una diversa destinazione delle risorse sui Fondi destinati alle prestazioni di carattere sanitario.

Le parti stipulanti il presente protocollo provvederanno altresì ad operare una analoga messa a punto sul primo livello di Ebav.

Tutte le variazioni decorreranno dal 1 gennaio 2014.

Dalla medesima data le prestazioni sanitarie integrative saranno erogate unicamente da **SANI. IN. VENETO**.

Il versamento al Fondo **SANI.IN.VENETO** a carico delle imprese assorbe e sostituisce qualsiasi obbligo discendente dagli accordi nazionali istitutivi ed applicativi di San.Arti.

4) MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento al Fondo sarà su base mensile da effettuarsi entro il 18 del mese successivo a quello di competenza.

Il primo versamento è previsto con il mese di agosto 2013 (da effettuarsi entro il 18 settembre 2013).

Tenuto conto dell'accantonamento già effettuato dalle imprese, con il primo versamento, oltre al mese corrente le imprese provvederanno a versare anche le quote di luglio, giugno e maggio.

Dal mese di settembre le imprese verseranno mensilmente il valore della quota prevista.

5) RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE REGIONALE DI CATEGORIA

Nel rinnovo dei contratti collettivi regionali ovvero delle regolamentazioni dei soggetti di cui punto c) e d) dell'art. 2 del verbale 12 giugno 2013, potrà essere prevista l'estensione delle varie forme di assistenza sanitaria sulla base di pacchetti standard concordati con le assicurazioni convenzionate.

La contrattazione di categoria potrà prevedere una contribuzione a carico dei lavoratori.

6) CONTRATTAZIONE INTERCONFEDERALE E DI CATEGORIA A LIVELLO NAZIONALE

Qualora la contrattazione interconfederale nazionale ovvero quella di categoria nazionale preveda una modifica delle quote di versamento alla sanità integrativa, le parti si incontreranno a livello regionale per prendere atto delle modifiche e provvedere alla relativa armonizzazione al fine di garantire prestazioni equivalenti o superiori a quelle definite dal Fondo nazionale.

7) SPORTELLI TERRITORIALI

Le parti confermano il ruolo proattivo dei sportelli territoriali al fine di perseguire una efficace e capillare informazione/promozione delle finalità del Fondo regionale ed allo

scopo di supportare gli utenti nella raccolta pratiche e seguire il loro stato di avanzamento e la liquidazione finale.

Per evitare inutili duplicazioni, sarà definita una apposita convenzione con EBAV per l'utilizzo a titolo gratuito degli sportelli dell'ente bilaterale artigianato veneto ai fini di quanto previsto al capoverso precedente.

Il Fondo valorizzerà nella sua attività l'apporto degli sportelli territoriali attraverso la messa in rete degli stessi e lo sviluppo della formazione/aggiornamento degli addetti.

8) **REGOLAMENTO OPERATIVO**

Il regolamento stabilirà le modalità di copertura dei lavoratori part time e di quelli con rapporti di lavoro diversi dal tempo indeterminato.

Nel regolamento saranno definite altresì le modalità di versamento delle imprese al Fondo tramite EBAV e saranno altresì recepite le indicazioni delle parti stipulanti sulla data di inizio dei versamenti e decorrenza delle prestazioni.

Sulla base di quanto convenuto nel verbale di accordo del 12 giugno 2013, le imprese che hanno sospeso i loro dipendenti per mancanza di lavoro sulla base delle procedure di consultazione stabilite dalle parti stipulanti la presente intesa, potranno operare i versamenti al Fondo sanitario secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'accordo interconfederale regionale del 14 dicembre 2010, vale a dire che il versamento al Fondo sarà previsto solo quando vi sia un imponibile fiscale (o, in mancanza, un imponibile previdenziale) del cedolno paga di almeno 300 euro mensili. Ad ogni buon conto la qualità di iscritto beneficiario non si perde nel caso di mancato versamento da parte dell'impresa dovuto all'applicazione dell'art. 11 sopracitato.

Nel regolamento sarà altresì disciplinato il temporaneo mantenimento del diritto alle prestazioni del lavoratore nel caso di mancato versamento, sulla base delle risorse a ciò destinate dal Fondo.

9) **CONTRATTUALITA' DELLA TUTELA DI SANI. IN. VENETO**

Il Fondo sanitario regionale **SANI. IN. VENETO** ed **EBAV** costituiscono un sistema regionale di welfare integrativo che riguarda tutte le imprese, aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del dipendente previsto dalla contrattazione collettiva interconfederale e di categoria ai diversi livelli.

L'impresa, aderendo al sistema regionale di welfare integrativo ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ad ogni suo obbligo nei confronti del dipendente.

Il dipendente, nel caso in cui l'impresa non aderisca e non operi il versamento dei relativi contributi, matura nei confronti dell'impresa medesima il diritto all'erogazione diretta delle medesime prestazioni che sono erogate dal sistema regionale di welfare integrativo.

Le parti dichiarano che il complesso dei benefici cui può accedere il dipendente tramite SANI. IN. VENETO costituisce parte normativa della contrattazione collettiva artigiana ai diversi livelli.

10) **CLAUSOLA FINALE**

Le parti definiranno entro il 31 dicembre 2013 come utilizzare le risorse aggiuntive derivanti dal passaggio della quota mensile da € 8,75 ad € 10,42.

Entro la data del 31 luglio 2013 le parti si incontreranno per definire il regolamento, in particolare per definire la copertura di quanto previsto dall'art. 8 del presente protocollo.

Entro la stessa data definiranno:

- Regole per le cariche di Presidente e Vice presidente;
- Modalità di individuazione della figura del direttore;
- Modalità di cooperazione tra Fondo ed EBAV;
- Modalità di potenziamento degli sportelli al fine di meglio usufruire delle prestazioni del Fondo.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO




CNA DEL VENETO



CASARTIGIANI DEL VENETO



CGIL VENETO



CISL VENETO



UIL VENETO

